

Differenza tra luoghi pubblici e luoghi aperti al pubblico

written by Redazione | 27/02/2022



I luoghi pubblici sono sempre di proprietà dello Stato, degli enti locali o della Pubblica Amministrazione. I luoghi aperti al pubblico, pur essendo frequentabili da chiunque, possono essere di proprietà anche di soggetti privati.

Non tutti conoscono **la differenza tra luoghi pubblici e luoghi aperti al pubblico**. Cerchiamo di chiarire come stanno le cose. Con una importante premessa: la legge, il più delle volte, tratta allo stesso modo i luoghi pubblici e i luoghi aperti al pubblico, sicché ciò che di solito è permesso o non lo è in uno dei due luoghi non lo è neanche nell'altro. Si pensi al divieto di fumo o dello stato di ubriachezza; si pensi anche all'oltraggio al pubblico ufficiale, che viene punito sia quando avviene in un luogo pubblico, sia in un luogo aperto al pubblico. E lo stesso dicasi per quanto riguarda gli atti contrari alla pubblica decenza, gli atti osceni e gli atti che integrano molestia.

Insomma, la differenza tra luoghi pubblici e luoghi aperti al pubblico rischia di

apparire più teorica che pratica. Ciò nonostante cerchiamo di spiegare in cosa consiste questa distinzione.

Per **luogo pubblico** si intende il luogo in cui tutti possono accedere liberamente.

Per **luogo aperto al pubblico** si intende quello nel quale l'accesso è possibile solo dopo l'espletamento di particolari formalità: pagamento del biglietto, esibizione dell'invito, e così via.

Il luogo pubblico è normalmente di proprietà dello Stato (fa cioè parte del demanio indisponibile dello Stato) o delle Regioni, Province o Comuni. È pertanto un luogo «pubblico» inteso anche in senso soggettivo, cioè di proprietà della collettività. È un luogo pubblico, ad esempio, una spiaggia, una strada, un giardino comunale e così via.

Invece il luogo «aperto al pubblico» può anche essere di proprietà di un privato, persona fisica o giuridica. Ad esempio è un luogo aperto al pubblico un bar, un ristorante, un cinema, un teatro, una discoteca, una pizzeria; ma lo è anche la stazione dei treni, l'aeroporto (ove si può accedere solo se in possesso dei biglietti), un museo o un anfiteatro che sono invece di solito luoghi di proprietà della Pubblica Amministrazione.

Il fatto che un luogo privato sia aperto al pubblico non consente agli avventori di fare ciò che vogliono. Ad esempio, non perché un bar è un luogo aperto al pubblico ci si può sedere senza consumare o si può usufruire della toilette se prima non si è pagato.

Infine, esiste la categoria del **luogo esposto al pubblico** che è, invece, un luogo privato che, però, può essere facile oggetto di osservazione dall'esterno. Si pensi al terreno di un contadino privo di recinzioni.

L'[articolo 17 della Costituzione](#) assoggetta le sole riunioni che si tengono in luogo pubblico all'obbligo di preavviso alle autorità e al potere di vietarle per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica.

Le riunioni in luogo privato (abitazione, locali di un'azienda, sede di partito) e quelle in luogo aperto al pubblico (in cui l'accesso non sia completamente libero, ma subordinato a condizioni imposte da chi ha la disponibilità del luogo stesso: cinema, teatro, stadio) sono invece accomunate dalla stessa disciplina.